

**COPIA**

**DELIBERAZIONE N. 4-2015**

**pubblicato all'Albo Pretorio on line**

**lì 20.1.2015**

**n. ro Registro**

# **COMUNE DI LONGANO**

**PROVINCIA DI ISERNIA**

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:** Cartella di pagamento Equitalia Sud S.p.A. n. 05320130001876407 acquisita in data 29.11.2014 al prot. comunale n. 2898. Proposizione ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale – provvedimenti.

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addì **VENTI** del mese **GENNAIO** alle ore **13.00** nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
DITRI Antonio	X	
CARANCI Katia	X	
SELLECCHIA Cristian Domenico	X	
<b>TOTALI</b>	<b>3</b>	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Avv. Lucia **GUGLIELMI** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Antonio **DITRI** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

**PREMESSO** che in data 29.11.2014 al prot. comunale n. 2898 è stato notificata cartella di pagamento Equitalia Sud S.p.A. n. 05320130001876407 dell'importo di €. 4.285,69, per ritenute da versare come da ruolo 2009 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Isernia;

**RITENUTA** l'infondatezza della richiesta di pagamento in quanto come relazionato dai responsabili l'importo di €. 1.364,00 che non risulta pagato è stato erroneamente inserito nel modello 770 S 2010 con il codice 104E – prospetto ST rigo ST11, ma in realtà è relativo all'IRAP versata dall'Ente sugli stipendi del mese di novembre 2009 tanto che le somme versate con il codice 104E corrispondono esattamente al totale delle ritenute effettuate nell'anno 2009 e riportate nella sezione certificazioni lavoro autonomo del modello 770 S 2010 ed anche gli altri importi risultano già versati;

**RILEVATO** che questo Ente per le innanzi specificate motivazioni ha prodotto istanza in autotutela prot. n. 3048 del 16.12.2014 depositata al prot. n. 544 del 14.1.2015 per l'annullamento della cartella di pagamento di che trattasi;

**DATO ATTO** che ad oggi l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Isernia ha provveduto a comunicare con nota acquisita al prot. n. 135 del 20.1.2015 il mancato accoglimento dell'istanza per motivazioni non condivise da questo Ente;

**EVIDENZIATO** che al fine di tutelare le ragioni di questo Ente è necessario presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale per l'annullamento della cartella in oggetto come previsto dal D. Lgs. n. 546/92;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere in merito e ricorrere in giudizio al fine di tutelare la posizione e gli interessi di questo Ente e nominare un legale per la rappresentanza e la difesa del Comune nel Giudizio tributario;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267/2000;

**RITENUTO** opportuno provvedere in merito;

**ACQUISITO** il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgs. n. 267/2000, reso sulla corrispondente proposta deliberativa e riportato nel presente atto;

**CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI** palesemente e legalmente espressi

### **DELIBERA**

**PROPORRE RICORSO** dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Isernia per l'annullamento della cartella di pagamento emessa da Equitalia Sud S.p.A. n. 05320130001876407 dell'importo di €. 4.285,69 notificata in data 29.11.2014 al prot. comunale n. 2898;

**NOMINARE** l'avv.to Salvatore Mariani del foro di Isernia, con Studio Legale in Macchia d'Isernia alla Via Borgo Saraceno 13, difensore del Comune di Longano nel giudizio tributario da proporre innanzi specificato;

**DARE ATTO** che il compenso del predetto avvocato sarà fatto gravare sull'intervento 101080300 ex capitolo 5315 bilancio 2015, esercizio provvisorio, ed è specificato nell'allegato disciplinare di incarico che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DETERMINARE** che il Sindaco provvederà agli adempimenti per il mandato speciale ed alla sottoscrizione del disciplinare;

**DICHIARARE** la presente, data l'urgenza di rispettare i termini di scadenza per la proposizione del ricorso, con successiva separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/00.

# **COMUNE DI LONGANO**

## **PROVINCIA DI ISERNIA**

### **Disciplinare D'incarico legale**

Tra il **COMUNE DI LONGANO** (di seguito: Comune), in persona del Sindaco p.t. Antonio Ditri domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Longano alla Via Marconi 2, a quanto infra facoltizzato in forza di deliberazione di questa Giunta Comunale n. 5 del 20.1.2015 (C.F. 90000650946);

E l'Avvocato (di seguito: legale) **Salvatore Mariani** del Foro di Isernia, con studio in Macchia D'Isernia alla Via Borgo Saraceno 13 (P. IVA 00818970949).

**PREMESSO** che con la deliberazione di Giunta Comunale precipitata si è proceduto all'individuazione dell'avvocato cui affidare l'incarico per ricorrere in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale per l'annullamento della cartella di pagamento emessa da Equitalia Sud S.p.A. n. 05320130001876407 dell'importo di €. 4.285,69 notificata in data 29.11.2014 al prot. comunale n. 2898, autorizzando il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere il relativo mandato ed il presente disciplinare;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. L'incarico ha per oggetto la rappresentanza del Comune nel giudizio come innanzi evidenziato.
2. Il legale, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, accetta il compenso e le condizioni specificate al successivo punto 3).
3. Il compenso complessivo inerente il giudizio si determina nella misura massima di €.1.200,00, ai sensi del D.M. 55/2014, comprensivi di tutti gli accessori di legge. Un'eventuale variazione degli importi dai minimi ai valori medi o massimi tabellari può essere determinata solo all'esito del giudizio e previa valutazione favorevole dell'Organo esecutivo.
4. Il legale s'impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti propedeutici connessi e consequenziali al procedimento dinanzi all'autorità competente. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
5. Il legale incaricato con la sottoscrizione del presente disciplinare, dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcun'altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale, nonché dei codice di comportamento e del P.T.P.C. vigenti nell'ente. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss. del Cod. Civile. A tal fine il legale nominato s'impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
6. Al legale è data facoltà di delegare eventuali propri collaboratori per la partecipazione alle udienze assumendone in carico la responsabilità.
7. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso proporzionalmente maturato per l'attività fino a quel momento espletata.
8. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.
9. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

10. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
11. Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.  
La presente scrittura privata è redatta in duplice originale, uno per parte.

Longano, lì \_\_\_\_\_.

PER IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA

**PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI** art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA  
f.to Antonio Driti

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE  
f.to Antonio Driti

---

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, co. 4°, D. Lgs. 18.08.00 n. 267.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
f.to Antonio Driti

---

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
f.to Antonio Driti

**IL SEGRETARIO**  
f.to Lucia Guglielmi

\*\*\*\*\*

**ATTESTAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line il 20.1.2015 per rimanervi 15 gg consecutivi.

è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data 20.1.2015 con lettera prot. n. 141 ai sensi dell'art. 125, D. Lgs. 18.08.00 n. 267.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

**Lì 20.1.2015**

**IL SEGRETARIO**  
f.to Lucia Guglielmi

---

È copia conforme all'originale.

**Lì 20.1.2015**

**IL SEGRETARIO**  
Lucia Guglielmi